

Disegno di legge n. 2721 e abb.

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

S. 1519 – Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (*Approvato dal Senato*).

*Relatore:* PALOMBI.

N. 1.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 14 aprile 2026*

---

#### **ART. 1.**

*(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*. ».

**1.1.** (ex 1.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*. ».

**1.2.** (ex 1.2.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

« Art. 440. – (*Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali*). – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica »;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

« Art. 440-*bis*. – (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque,

nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-*ter*. – (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-*bis*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. – (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

c) all'articolo 441:

1) la parola: « precedente » è sostituita dalla seguente: « 440 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza

essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica »;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

« Art. 445-bis. — (*Disastro sanitario*). — Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-ter. — (*Disposizioni comuni*). — Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1) il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2) l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3) l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato »;

e) all'articolo 446, le parole: « 441 e 442 » sono sostituite dalle seguenti: « 440-bis, 440-ter e 441 »;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: « dagli articoli 439, 440, 441 e 442 » sono

sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis »;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso »;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi ».

**1.3.** (ex 1.3.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000 ».

**1.4.** (ex 1.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 1.1), dopo le parole: primo comma aggiungere le seguenti: le parole: « indicazioni geografiche » sono sostituite dalle seguenti: « segni di indicazione geografica » e.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: la cui indicazione geografica o con le seguenti: i cui segni di indicazione geografica o di.

**1.5.** (ex 1.6) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 1.1), sostituire le parole: da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000

con le seguenti: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

**1.6.** (ex 1.8.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo le parole: detiene per la vendita aggiungere la seguente: somministra,.

**1.7.** (ex 1.10.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo la parola: circolazione aggiungere le seguenti: i medesimi.

**1.8.** (ex 1.11.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, for-

nendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.

**1.10.** (ex 1.14.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-sexies », sopprimere le parole: introduce in custodia temporanea o in deposito doganale,.*

**1.11.** (ex 1.15.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-sexies », dopo la parola: trasporta, aggiungere le seguenti: detiene per vendere, offre o.*

**1.12.** (ex 1.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-sexies », dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.*

*Conseguentemente, al medesimo numero 2), capoverso « Art. 517-septies », dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.*

**1.13.** (ex 1.24.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-septies » sopprimere le parole: al fine di trarne profitto.*

**1.14.** (ex 1.23.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-septies », dopo la parola: compratore aggiungere le seguenti: o il consumatore.*

**1.15.** (ex 1.25.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso « Art. 517-octies ».

**1.16.** (ex 1.27.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « Art. 517-octies », secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: protette dalle norme vigenti.

**1.17.** (ex 1.28.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 25-bis.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « l'industria e il commercio » sono sostituite dalle seguenti: « l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

1.2) alla lettera a), le parole « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 517-sexies e 517-septies »;

1.3) alla lettera b) le parole: « e 514 » sono sostituite dalle seguenti: « , 514, 517-quater e 517-octies »;

2) al comma 2, dopo le parole: « si applicano » è inserita la seguente: « altresì ».

3) è inserito, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. — Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. ».

**1.18.** (ex 1.35.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « l'industria e il commercio » sono sostituite dalle seguenti: « l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

1.2) alla lettera a), le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 517-sexies e 517-septies »;

1.3) alla lettera b) le parole: « e 514 » sono sostituite dalle seguenti: « , 514, 517-quater e 517-octies »;

2) al comma 2, dopo le parole: « si applicano » è inserita la seguente: « altresì ».

**1.19.** (ex 1.34.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: , 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma, con le seguenti: , 517-*quater*, 517-*septies* e 517-*octies*, quarto comma,.

**1.20.** (ex 1.33.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

\* \* \*

**ART. 2.**

*(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)*

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-*bis* », aggiungere, in fine, le parole: e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.

**2.1.** (ex 2.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « circolazione stradale, » sono inserite le seguenti: « ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare, ».

**2.2.** (ex 2.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

**Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)*

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano,

anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

*a)* si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

*b)* si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato »;

*b)* dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500 »;

*c)* gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 12-*ter*. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o co-

munque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

Art. 12-*quater*. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con

la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare »;

d) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*novies* sono abrogati.

**2.01.** (ex 2.03.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**ART. 3.**

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)**

**ART. 4.**

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)**

\* \* \*

**ART. 5.**

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

\* \* \*

**ART. 6.**

(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

\* \* \*

**ART. 7.**

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

\* \* \*

**ART. 8.**

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)**

\* \* \*

**ART. 9.**

*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza)*

*Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-ter. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico dell'autore della violazione o del reo, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. ».

**9.1.** (ex 9.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-ter. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità. ».

**\* 9.2.** (ex 9.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**\* 9.3.** (ex 9.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)**

\* \* \*

**ART. 10.**

*(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)*

*Al comma 1, capoverso « Art. 7-bis », comma 1, secondo periodo, sopprimere le*

parole: o siano accompagnate da locuzioni negative.

**10.1.** (ex 10.2.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « Art. 7-bis », comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: idonee ad indurre in errore il consumatore attraverso informazioni non veritiere o in contrasto con la normativa europea.

**10.2.** (ex 10.4.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « Art. 7-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il meccanismo transitorio previsto dall’articolo 28.

**10.3.** (ex 10.5.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 10)**

**ART. 11.**

(Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 11)**

\* \* \*

**ART. 12.**

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 12)**

\* \* \*

**ART. 13.**

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , come modificato dall’articolo 13, della presente legge,

**13.1.** (ex 13.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiun-

gere le seguenti: , su proposta del Ministro della salute.

**13.2.** (ex 13.3.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole:* è istituita aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.

**13.3.** (ex 13.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola:* quotidianamente.

\* **13.4.** (ex 13.5.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D’Orso.

\* **13.5.** (ex 13.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola:* trasformazione aggiungere la seguente: , stoccaggio.

**13.6.** (ex 13.7.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e la loro destinazione d’uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l’obbligo di inserire le diciture « fresco » ovvero « congelato » in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino.

**13.7.** (ex 13.8.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D’Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole:* controlli ufficiali aggiungere le seguenti: , basati sull’analisi dei rischi,

\* **13.8.** (ex 13.9.) Giuliano, Ascari, Caffero De Raho, D’Orso.

\* **13.9.** (ex 13.10.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: verificando altresì aggiungere le seguenti: sia le quantità prodotte dalla stalla che.

**13.10.** (ex 13.11.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nella produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata ».

**13.11.** (ex 13.14.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: delle foreste aggiun-

gere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.

**13.12.** (ex 13.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità di funzionamento del sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione.

**13.13.** (ex 13.19.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera l), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è sog-

getto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.

**13.14.** (ex 13.21.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D’Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 13)**

\* \* \*

**ART. 14.**

*(Piano straordinario di controllo nazionale)*

*Al comma 1, dopo le parole: e delle foreste aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.*

**14.1.** (ex 14.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D’Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Sopprimere il comma 2.*

**14.2.** (ex 14.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 14)**

\* \* \*

*Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:*

**Art. 14-bis.**

*(Disposizioni concernenti l’etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)*

1. All’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l’informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L’etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all’interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all’acquirente.

6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-*quater*. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-*bis*.

6-*quinqües*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro.

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

*Conseguentemente, al titolo del Capo III, dopo le parole: e disposizioni in materia di controlli aggiungere le seguenti: , etichettatura e tutela del consumatore.*

**14.01.** (ex 14.02.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-*bis*.

*(Campagna informativa nazionale)*

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove annualmente, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

**14.02.** (ex 14.03.) Dori.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**ART. 15.**

*(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)*

*Sopprimerlo.*

\* **15.1.** (ex 15.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

\* **15.2.** (ex 15.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale *aggiungere le seguenti*: provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata. Nei casi di inerzia l'organo accertatore.

**15.3.** (ex 15.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale *aggiungere le seguenti*: invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inadeguata, l'organo accertatore.

**15.4.** (ex 15.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo

del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.

**15.5.** (ex 15.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

\* \* \*

### ART. 16.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

Al comma 1, dopo le parole: e composta *aggiungere le seguenti*: da un rappresentante del Ministero della Salute,

**16.1.** (ex 16.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale *aggiungere le seguenti*: , dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori appartenenti al Con-

siglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

**16.2.** (ex 16.3.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché da un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e da rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.

\* **16.3.** (ex 16.4.) Giuliano, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

\* **16.4.** (ex 16.5.) Gianassi, Ascari, Caffiero De Raho, D’Orso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 16)**

**ART. 17.**

*(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 17)**

\* \* \*

**ART. 18.**

*(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA)*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 18)**

\* \* \*

**ART. 19.**

*(Modifiche all’articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

**(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 19)**

\* \* \*

**ART. 20.**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)*

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 13 », secondo periodo, sopprimere le parole: o, se la violazione è commessa nei cinque*

anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza.

**20.1.** (ex 20.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13-decies » sopprimere il comma 6.*

**20.2.** (ex 20.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)**

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Abrogazioni)*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.

**20.01.** (ex 20.02.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**ART. 21.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)**



\*19EME0190770\*